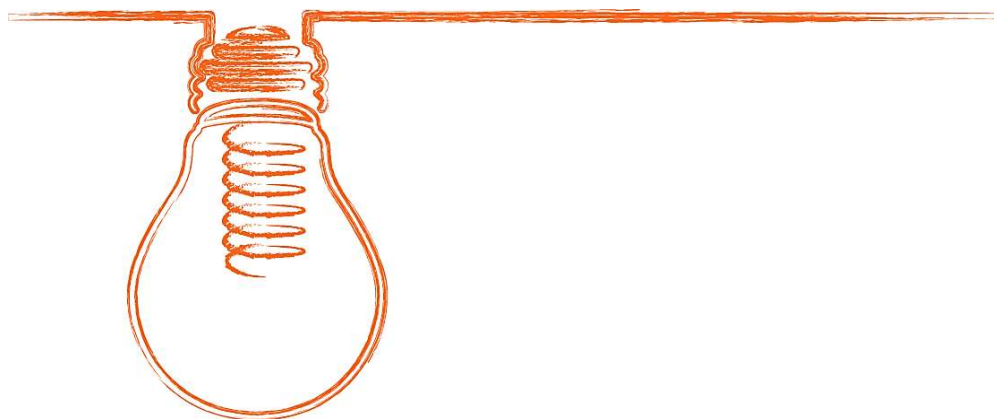




Regolamento per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico

Deliberato dal Comitato di Gestione del 23 ottobre 2024

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Decreto del MIMS n. 12 del 17 gennaio 2022, recante "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico";
- Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36, recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."
- Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 - "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108";
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 - "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito con modificazioni dalla Legge n. 233 del 2021";
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni)";
- Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs.101/2018;
- Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 - "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- Direttiva Unione Europea del 26 febbraio 2014 n. 24 - "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE".

- Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 – “Regolamento recante” la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice Civile;
- Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 - Codice di Procedura Civile;
- Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Il CCT è un organo collegiale con funzioni consultive, conciliative e decisorie aventi la precipua finalità di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti.
- 1.2. L'articolo 215 del D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (d'ora in avanti anche solo "Codice") prevede la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito anche "CCT") per l'affidamento di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice e per l'affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro.
- 1.3. L'importo di riferimento per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è l'importo stimato dell'appalto.
- 1.4. Quando un'opera, un servizio o una fornitura può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea per l'affidamento di lavori e di un milione di euro per servizi e forniture, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
- 1.5. Nel caso di Accordi Quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento è quello dell'Accordo Quadro stesso. Nel caso di Accordi Quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli Contratti Attuativi.
- 1.6. Qualora a seguito di varianti o altre modifiche del contratto l'importo dei contratti venga a superare la soglia di rilevanza ai fini dell'obbligatoria costituzione del CCT, le parti devono procedere alla sottoscrizione di apposito accordo, con il quale assumono l'impegno di costituire il CCT.

2. Composizione, durata e requisiti

2.1. Composizione del Collegio Consultivo Tecnico

- 2.1.1. Il Collegio Consultivo Tecnico è formato da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.
- 2.1.2. In conformità all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato V.2 del Codice, i componenti del Collegio Consultivo Tecnico possono essere scelti dalle parti di comune accordo, oppure le parti medesime possono concordare che ciascuna di essa proceda autonomamente alla nomina di uno o due componenti individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, dell'articolo 1 dell'allegato V.2 al Codice e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di Presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 2 dell'allegato V.2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.
- 2.1.3. I membri e il Presidente del CCT devono essere in possesso dei prescritti requisiti fin dalla data di conferimento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso.
- 2.1.4. Ai componenti del CCT si applica l'articolo 813, secondo comma, c.p.c.
- 2.1.5. In caso di sostituzione del Presidente o dei membri, si provvede con le medesime modalità di nomina in seguito descritte. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità di cui all'articolo 810, commi 2 e 3, c.p.c.
- 2.1.6. La nomina dei componenti dei CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni ad Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti anche solo AdeR), non soggiace alle procedure di cui al D. Lgs. n. 36/2023.
- 2.1.7. La nomina dei componenti del CCT di propria competenza avviene con provvedimento motivato adottato da AdeR, nei limiti della propria discrezionalità amministrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento

e non discriminazione, compatibilità e moralità, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'appalto, della tipologia di CCT cui l'incarico è riferito, dell'oggetto dell'appalto o concessione, delle esperienze e/o attività pregresse maturate nel settore dell'attività di riferimento, risultanti dai curricula dei singoli componenti il CCT.

2.1.8. La nomina dei membri e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico è soggetta agli obblighi di pubblicità previsti dal Codice e dalla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i.

2.1.9. Per l'individuazione dei profili professionali necessari alla costituzione del CCT, AdeR costituirà un Elenco telematico di soggetti in possesso di specifici requisiti generali, professionali e reputazionali da cui poter attingere i nominativi di membri e Presidenti dotati delle prescritte professionalità.

2.2. Scelta dei membri e del Presidente. Requisiti professionali dei membri e del Presidente.

2.2.1. Possono essere nominati Presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

- a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico di progetto, responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo o di verifica di conformità e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- b) ingegneri e architetti appartenenti o già appartenuti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a

dieci anni;

- c) giuristi che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

2.2.2. Possono essere nominati membri del CCT:

- a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; essere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.2.1 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di servizi e forniture, di collaudatore tecnico-amministrativo, di verificatore della conformità, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con

l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e di supporto al responsabile unico di progetto, al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici, di importo superiore alle soglie europee o nell'ambito di affidamenti di servizi e forniture di importo superiore al milione di euro; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

- b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.2.1 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di servizi e forniture, di collaudatore tecnico-amministrativo, di verificatore di conformità, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e di supporto al responsabile unico di progetto, del responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee o nell'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore al milione di euro; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
- c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.2.1 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-

amministrativo, di verificatore di conformità, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e di supporto al responsabile del procedimento e/o al responsabile unico di progetto nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria e/o nell'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore al milione di euro; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

2.2.3. Possono essere nominati membri del CCT coloro che siano in possesso dei requisiti per la nomina a Presidente.

2.3. Indipendenza, imparzialità, autonomia e rispetto del Modello 231, del Codice etico e del Protocollo di legalità di AdeR

2.3.1. I membri e il Presidente devono essere in possesso della piena capacità legale di agire. Non possono, pertanto, far parte del CCT coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile (interdetti giudiziali, nonché minori emancipati, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno relativamente agli atti che non possono compiere senza la necessaria assistenza, sottoposti a procedura di liquidazione giudiziale, condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).

2.3.2. Non può assumere l'incarico di componente del CCT colui che:

- a) ha svolto o svolge per conto di AdeR o per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione lavori o direzione dell'esecuzione sulle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- b) ha un interesse diretto nel procedimento di esecuzione del contratto oggetto dell'affidamento, o tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- c) si trova in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'articolo 16 del Codice;
- d) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da

assumere;

e) ricade in uno dei casi previsti dall'articolo 4, Allegato V.2 al Codice secondo cui "Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo";

f) ricade in uno dei casi previsti dall'articolo 93, comma 5 del D. lgs. n. 36/2023.

2.3.3. Non può ricoprire l'incarico di Presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui alle lettere da a) a f), con riguardo all'oggetto del contratto, che abbia svolto attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6-bis dell'articolo 815 c.p.c.

2.3.4. Fermo quanto innanzi indicato, non può essere nominato membro o presidente del CCT un dipendente pubblico che:

a) non acquisisca, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001;

b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001.

2.3.5. Non può assumere l'incarico di componente del CCT colui il quale abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico in giudizi relativi all'affidamento o all'esecuzione del contratto oggetto della procedura nell'ambito della quale si procede alla costituzione del CCT medesimo.

2.3.6. Tutti i componenti del CCT devono attenersi all'osservanza del presente Regolamento, del Modello 231, del Codice etico e del Protocollo di legalità di AdeR.

2.4. Requisiti generali dei membri del Collegio Consultivo Tecnico

2.4.1. Le funzioni di membro del CCT e di presidente non possono essere assunte da soggetti nei cui confronti sia stato emesso Decreto che dispone il giudizio ex articolo 429 c.p.p. o sia stato attivato un rito speciale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del

Libro II del codice penale o per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia societaria, tributaria o finanziaria o comunque per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale.

2.4.2. I componenti del CCT non dovranno, pertanto, essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- i) nei propri confronti il tribunale non deve aver applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011.

2.4.3. In caso di sentenza di riabilitazione, ovvero di provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, sussiste causa di estinzione delle già menzionate esclusioni mentre la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

2.4.4. La mancata dimostrazione o attestazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione, così come l'accertamento del loro mancato possesso, o la loro perdita sopravvenuta, comportano la revoca della nomina a componente del CCT in qualunque momento, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.

3. *Modalità di individuazione dei componenti da nominare*

3.1. Ai fini dell'individuazione dei componenti, è formato un Elenco, disciplinato al successivo paragrafo 5, composto da due Sezioni, la prima destinata alle candidature di professionalità esterne ad AdeR e la seconda alle candidature delle professionalità interne. Nelle more della pubblicazione dell'avviso finalizzato alla costituzione del citato Elenco, AdeR, in ottemperanza agli obblighi di legge, procederà ad individuare i componenti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.2., prioritariamente tra il personale che riveste qualifica dirigenziale.

3.2. La nomina dei componenti da parte di AdeR avverrà, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP), con provvedimento del dirigente autorizzato alla spesa.

3.3. Il RUP individuerà i componenti del CCT, attingendo prioritariamente dalla SEZIONE 2

dell'Elenco dedicata ai dipendenti di AdeR, dando preferenza ai dirigenti.

3.4. Verificato il possesso dei requisiti prescritti, l'individuazione avverrà nel rispetto dei criteri di rotazione di seguito elencati:

a) carico di lavoro, derivante dalla contestuale valutazione dei parametri sotto riportati:

a1 - numero di incarichi per componente CCT in corso;

a2 - oggetto dell'appalto o concessione;

a3 - esperienze e/o attività pregresse maturate nel settore dell'attività di riferimento;

a4 - valore economico degli incarichi per componente CCT in corso;

b) ruolo attualmente ricoperto in AdeR e relative responsabilità;

b1 - data ultimo incarico per componente CCT;

b2 - anzianità professionale;

b3 - anzianità di servizio.

3.5. Ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato V.2, ogni componente del CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e, comunque, non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

3.6. Sarà onere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC) di provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi.

3.7. Nel caso in cui non sia stato possibile rispettare il criterio della rotazione, è necessario motivare, nel proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) contenuto nel piano PIAO, le ragioni dell'impossibilità di adottare misure di rotazione, nonché quello di prevedere le cc.dd. "misure alternative" alla rotazione e tutte le azioni poste in essere per correggere l'insorta criticità.

3.8. Nel caso di accertata carenza di dipendenti idonei alla nomina di componente, la scelta dei nominativi può avvenire attingendo alla SEZIONE 1 dell'Elenco di cui al successivo paragrafo 5.

4. *Avviso Pubblico*

4.1. L'Elenco di cui al presente Regolamento è costituito, nel rispetto dei principi del

risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del Codice, a seguito di Avviso Pubblico indicante i requisiti, le modalità e il termine per la presentazione delle domande di iscrizione, ferma restando la natura aperta dell'Elenco.

4.2. L'Avviso Pubblico è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale di AdeR.

5. Formazione dell'Elenco e cancellazione dall'Elenco

5.1. L'Elenco dei componenti del CCT è suddiviso in due sezioni:

- SEZIONE 1: destinata alle candidature di professionalità esterne ad AdeR, in possesso dei requisiti prescritti;
- SEZIONE 2: destinata alle candidature di professionalità interne ad AdeR, in possesso dei requisiti prescritti.

5.2. In applicazione dell'articolo 1, comma 1 dell'Allegato V.2 al Codice, che individua quattro categorie di professionisti, l'Elenco è strutturato in quattro sottosezioni, sulla base dei seguenti profili professionali:

- Profilo 1: Ingegneri;
- Profilo 2: Architetti;
- Profilo 3: Giuristi;
- Profilo 4: Economisti.

5.3. Qualora in possesso dei requisiti previsti al precedente paragrafo 2.2.1, i professionisti potranno specificare l'interesse a ricoprire anche il ruolo di Presidente.

5.4. Le modalità di candidatura all'elenco dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico e la documentazione da allegare alla domanda verranno disciplinati nell'Avviso pubblico.

5.5. L'Elenco dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico si configura come un elenco aperto. I soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

5.6. L'incarico ha natura fiduciaria. Non essendo prevista la formazione di alcuna graduatoria, l'attività di scelta è rimessa alla discrezionalità di AdeR, che dovrà

motivare la scelta tenuto conto dei requisiti professionali e delle competenze maturate nel settore dell'attività di riferimento, nonché di tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità.

- 5.7. L'inserimento nell'Elenco non comporta l'automatica garanzia di nomina.
- 5.8. L'assenza di cause di incompatibilità, di astensione ovvero di esclusione previste dovrà persistere per tutta la durata dell'incarico. A tal fine, AdeR si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la produzione di documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e, comunque, di accertare, anche autonomamente, la veridicità delle dichiarazioni presentate.
- 5.9. È onere di ciascun soggetto iscritto all'elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi e/o nel possesso dei requisiti richiesti; in caso di mancato aggiornamento, l'iscrizione resta sospesa per i successivi 30 giorni, scaduti i quali, senza che sia intervenuto un aggiornamento tardivo, decade.
- 5.10. L'elenco, dopo la sua costituzione, potrà essere aggiornato, con cadenza semestrale, mediante la valutazione di nuove candidature medio tempore pervenute.
- 5.11. Resta ferma la facoltà per AdeR di nominare anche soggetti non iscritti all'elenco nel caso di rifiuto degli iscritti ovvero in caso di individuazione di particolari professionalità.
- 5.12. La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti si effettua nelle fattispecie di seguito previste:
- mancato possesso o perdita di uno o più requisiti di iscrizione all'Elenco;
 - accertata difformità tra quanto dichiarato e quanto diversamente verificato;
 - sopravvenire di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse;
 - accertata e grave negligenza o malafede o grave errore nello svolgimento dell'incarico affidato;
 - rinuncia per due volte ad un incarico conferito senza che vengano fornite motivazioni in merito o nel caso di rinuncia successiva al perfezionamento dell'incarico senza giustificato motivo;
 - in caso di richiesta scritta dell'interessato.

6. *Costituzione e insediamento del Collegio Consultivo Tecnico*

- 6.1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito su iniziativa di AdeR prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.
- 6.2. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione obbligatoria del CCT è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri del CCT, la parte non inadempiente può rivolgersi al Presidente del Tribunale Ordinario ove ha sede AdeR, individuata quale sede del CCT per la relativa designazione.
- 6.3. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente.
- 6.4. Entro i successivi quindici giorni dall'accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.
- 6.5. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
- 6.6. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti del CCT devono dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse.
- 6.7. All'atto della costituzione del CCT, le parti hanno l'onere di fornire allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto. Nel caso in cui la costituzione intervenga quando l'esecuzione è in fase avanzata, al CCT deve essere trasmessa tutta la documentazione che ha già generato riserve ovvero problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi, incluse le relazioni ove disponibili del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo o del verificatore di conformità sulle riserve dell'appaltatore.

- 6.8. Le parti possono fornire al CCT ogni documento ritenuto opportuno per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti dall'altra parte.
- 6.9. Per appalti di particolare complessità, in qualsiasi momento, il Collegio può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per lo svolgimento di attività istruttorie e di supporto.
- 6.10. Il membro e/o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal Presidente del CCT che ne comunica i nominativi alle parti.
- 6.11. Gli oneri della segreteria sono a carico del CCT e vengono liquidati con le modalità descritte nel successivo paragrafo 10.11.

7. Funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico

- 7.1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato V.2. del Codice, il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del CCT è da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva già esaminata dal CCT stesso.
- 7.2. Tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, i componenti e il Presidente del CCT definiscono la periodicità e le modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.
- 7.3. Di ogni riunione del CCT viene redatto apposito verbale.
- 7.4. Il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte comportando, l'inosservanza di tale divieto, la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.
- 7.5. Al CCT è consentito ascoltare le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti

maggiormente controversi e ogni altra questione che ritenga di portare all'attenzione. Lo stesso è, altresì, tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria. Il CCT non è tenuto ad osservare specifiche formalità in ordine alla conduzione delle audizioni, salvo quelle necessarie per garantire l'effettività del contraddittorio.

- 7.6. È esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.
- 7.7. Il collegio può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere, ancorché non prodotta dalle parti.
- 7.8. Qualora tutta la documentazione inerente al contratto, incluse le eventuali modifiche e varianti intervenute durante il periodo di efficacia dello stesso, non sia stata messa a disposizione del CCT, il responsabile dell'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della Legge 241 del 1990 esercita, d'ufficio o su richiesta del CCT, il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante.
- 7.9. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il CCT può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.
- 7.10. Il CCT tiene informate le parti e il RUP circa le attività di propria competenza.

8. *Decisioni del CCT*

- 8.1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Allegato V.2. del Codice, le determinazioni del CCT sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione.
- 8.2. Il termine per le determinazioni del CCT decorre solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle parti sulle posizioni dalle

stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

- 8.3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Allegato V.2. del Codice, fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.
- 8.4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Allegato V.2. del Codice, le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
- 8.5. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato V.2. del Codice, in caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, AdeR potrà assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del CCT.
- 8.6. Il responsabile del progetto, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, può decidere di acquisire il parere del CCT che sia stato costituito facoltativamente prima dell'esecuzione contrattuale. L'acquisizione del suddetto parere non pregiudica il ricorso di AdeR o delle altre parti al parere di precontenzioso ANAC ai sensi dell'articolo 220 del Codice.
- 8.7. Nell'ambito della seduta d'insediamento di cui all'articolo 2, comma 2, dell'Allegato V.2 del Codice, le parti precisano che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio, qualora abbiano escluso, nei casi previsti dagli articoli 215 ss. del Codice, di attribuire il valore di lodo contrattuale alle decisioni del CCT.
- 8.8. In caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, ex articolo 808-ter del c.p.c., la decisione del CCT è da ritenersi alternativa all'accordo bonario.

- 8.9. In relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 210, comma 1, del Codice.
- 8.10. Nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo è rimessa alla discrezionalità del responsabile unico del progetto. In tale caso i termini di cui al precedente paragrafo 8.3 rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata.
- 8.11. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'Allegato V.2. del Codice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del c.p.c.

9. *L'Osservatorio*

- 9.1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del CCT e le principali pronunce assunte dal Collegio medesimo.

10. *Compensi*

- 10.1. I componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'appalto, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. Ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'Allegato V.2

al D.lgs. 36/2023, fino all'adozione di nuove Linee Guida, il compenso è determinato secondo i parametri di cui alle Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12 e non può complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6 comma 7-bis del D.L. n. 76/2020, di seguito riportati.

10.2. In caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, il compenso complessivo di tutto il CCT non può superare:

- a) l'importo pari allo 0,5 % del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- b) l'importo pari allo 0,25 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- c) l'importo pari allo 0,15 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- d) l'importo pari allo 0,10 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- e) l'importo pari allo 0,07 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.

10.3. In caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, il compenso complessivo di tutto il CCT non può superare:

- a) l'importo pari allo 0,8 % del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- b) l'importo pari allo 0,4 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- c) l'importo pari allo 0,25 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- d) l'importo pari allo 0,15 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- e) l'importo pari allo 0,10 % per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.

10.4. Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito:

- a) da una parte fissa, proporzionata al valore dell'appalto, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte

eccedente il valore di Euro 100.000.000 di lavori, servizi e forniture si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di pareri. Nel caso di nomina di CCT facoltativo nella fase antecedente alla stipula del contratto la parte fissa sarà proporzionata al valore dell'appalto;

- b) da una parte variabile, per ciascun parere assunto. Tale parte del compenso è determinato in base a quanto disposto dall'art. 7.2.1 delle citate Linee Guida. Il compenso viene predeterminato in un importo per ogni parere sempre nei limiti dell'importo massimo indicato all'art. 1 comma 5 dell'Allegato V.2 al D.lgs. n. 36/2023.

10.5. In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a) , del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%; In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

10.6. Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al precedente punto 10.4, lettera a), stabilito nel verbale di cui al precedente punto 6.4, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dell'appalto.

10.7. Il compenso anzidetto remunera ogni e qualsiasi altra prestazione che il componente dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sono compresi:

- spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, organi ed uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- polizza assicurativa. per i rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico.

10.8. (Per gli appalti di lavori) L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

10.9. Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere assunti oltre i

termini fissati in assenza di giustificato motivo. La decurtazione, per ogni ritardo, è pari a:

- 10% del compenso per un ritardo fino a 15 giorni;
- 20% del compenso per un ritardo dal 16° al 30° giorno;
- 33% del compenso per un ritardo superiore al 30° giorno.

10.10. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

10.11. In caso di CCT costituito in via facoltativa sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui ai precedenti punti ridotti del 20%.

10.12. Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

10.13. Alla segreteria tecnico amministrativa, ove nominata, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del CCT, a carico degli stessi componenti del CCT. Il compenso della segreteria è liquidato con le medesime modalità e tempistiche previste al successivo articolo 11 per i componenti del CCT.

10.14. Nel caso in cui i componenti abbiano la qualifica di dirigenti, il compenso per i membri della Segreteria andrà commisurato ai compensi che verrebbero versati a componenti non aventi la qualifica dirigenziale.

11. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti

11.1. Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte. Diversamente, nel caso di costituzione facoltativa del CCT il compenso e le spese sono interamente a carico di AdeR.

11.2. Il compenso del Presidente è posto a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, senza vincolo di solidarietà.

11.3. Il compenso è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione di ciascun parere.

11.4. Nel verbale di costituzione di cui all'articolo 6.4 qualora formalmente richiesto, è

riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.

- 11.5. Il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni ad AdeR, ad esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

12. Scioglimento e durata del Collegio Consultivo tecnico

- 12.1. Il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti (Art. 219 del D.lgs. n. 36/2023).

13. Collegio Consultivo Tecnico facoltativo

- 13.1. Per i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture di importi inferiori a quelli indicati a precedente articolo 1, ai sensi dell'articolo 218 del Codice, AdER, tramite il RUP, può costituire, secondo le modalità di cui all'Allegato V.2, un CCT, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
- 13.2. Qualora sia stato nominato il CCT nella fase antecedente l'affidamento, e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti

da AdeR nella fase antecedente all'esecuzione delle opere entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione.

13.3. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del CCT disciplinato dal presente paragrafo non sono incompatibili con quelle di componente del collegio che obbligatoriamente deve essere nominato.

13.4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico "facoltativo" sono rese nell'esercizio delle funzioni di assistenza e consulenza per AdeR, senza vincolare il Responsabile Unico del Progetto nell'adozione dei provvedimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 215, del Codice.

14. Norme di rinvio

14.1. Per tutto quanto non statuito dalle disposizioni del presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale ed eurounitaria vigente in materia di contratti pubblici. Il presente documento resta in vigore anche a seguito dell'approvazione delle Linee guida di cui all'art. 1, comma 3, dell'allegato V. 2 al Codice se non in evidente contrasto con le stesse.

15. Entrata in vigore e pubblicità

15.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di AdeR, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Versione	Riferimenti
V1.0	Approvato con delibera del Comitato di Gestione del 23 ottobre 2024.